

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO l'art.15 lett.a) della L.r. 12 giugno 1976, n.78.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.A. n. 1858 del 2.7.2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n.31 del 31.7.2015, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 6,7,10,11,12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 20.2.2021 dal signor XXXX, residente ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto XXXX sito a XXXX, avverso il provvedimento n.8299 del 26.11.2020, confermato con successivo parere n. 1034 del 12.2.2021, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha espresso "*declaratoria di non luogo a pronunciarsi*" sul progetto in sanatoria di un fabbricato sito nel comune di XXXX in località XXXX, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Caltanissetta contenute nella nota n. 3872 del 10.5.2021.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Caltanissetta, perché a suo avviso il fabbricato abusivo ricadrebbe oltre la distanza di 150 metri dal mare, quindi fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta. A comprova di tale circostanza il predetto allegava al ricorso apposita nuova perizia giurata redatta in data 15 ottobre 2020 (con verbale di giuramento del 16 febbraio 2021) dall'architetto XXXX, chiedendo, per tale decisiva ragione, l'annullamento dell'atto impugnato.

VISTA la nota n. 3872 del 10.5.2021, con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta, in sede di controdeduzioni, ha preso atto che il fabbricato abusivo in esame ricade a distanza di metri 155,51 dal mare come risulta dalla suddetta nuova perizia, quindi al di fuori della fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in questione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Caltanissetta ha adottato l'atto impugnato su un erroneo presupposto (l'ubicazione del fabbricato abusivo entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia), con il conseguente diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica.

**REGIONE SICILIANA**

Invece, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di controdeduzioni dalla stessa Soprintendenza e da quanto emerso dalla nuova perizia prodotta dal ricorrente, è stato accertato che il fabbricato abusivo in questione ricade oltre la fascia di inedificabilità assoluta, ma che comunque insiste in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e cioè la fascia di 300 metri dal mare sottoposta a tutela *ope legis* ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004. Tale circostanza comporta il riesame da parte della Soprintendenza di Caltanissetta della istanza presentata dal ricorrente di accertamento di compatibilità paesaggistica.

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere accogliere il citato ricorso gerarchico presentato dal signor XXXX

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 20.2.2021 dal signor XXXX, residente ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto XXXX sito a XXXX, avverso il provvedimento n.8299 del 26.11.2020 della quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta è accolto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza presentata dal ricorrente di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 26-05-2021

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro